

COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

(approvato con deliberazione consiliare n. 20 del 23.07.2026)

INDICE

Articolo 1 Oggetto del regolamento

Articolo 2 Istituzione e presupposto dell'imposta

Articolo 3 Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

Articolo 4 Esenzioni

Articolo 5 Misura dell'imposta

Articolo 6 Obblighi tributari e gestionali

Articolo 7 Obblighi di comunicazione

Articolo 8 Versamenti

Articolo 9 Disposizioni in tema di accertamento

Articolo 10 Sanzioni

Articolo 11 Riscossione coattiva

Articolo 12 Rimborsi

Articolo 13 Pubblicazione

Articolo 14 Contenzioso

Articolo 15 Disposizioni transitorie e finali

Articolo 1.

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali ed ulteriormente i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Il gettito dell'imposta di soggiorno può essere inoltre destinato a finanziare, nell'ambito delle funzioni e dei compiti spettanti ai Comuni, i seguenti interventi:
 - a) progetti di sviluppo degli itinerari turistici anche in ambito intercomunale.
 - b) finanziamento di interventi promozionali e/o eventi di attrazione turistica da realizzarsi sul territorio, anche utilizzando le strutture comunali, in collaborazione con la Regione e/o con altri enti e/o con associazioni e/o con privati.
 - c) investimenti per migliorare l'immagine, l'arredo, il decoro urbano e la qualità dell'accoglienza turistica della località.
2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Cardano al Campo.
3. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere come definite dalle Leggi Regionali in materia, ubicate nel territorio del Comune. A tal fine si intendono tutte le strutture ricettive a vario titolo denominate, quali alberghi, residenze turistico-alberghiere, ostelli, affittacamere e locande, case e appartamenti per vacanze e residence, agriturismi, case per ferie, bed and breakfast, nonché gli immobili destinati alla "locazione breve" di cui all'art. 4 del D.L. 24/04/2017, n. 50.
4. Ai sensi dell'art. 180, comma 3, del D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, e in conformità alla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ord. n. 1527 del 23 gennaio 2026), il gestore della struttura ricettiva e gli altri soggetti di cui al comma 2

rivestono la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nell'ambito di un rapporto di natura esclusivamente tributaria con il Comune.

Articolo 3

Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. I soggetti passivi dell'imposta sono i non residenti nel Comune di Cardano al Campo che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 2.
2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, comma 3, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, comma 5 ter, del D.L. n. 50/2017, convertito nella L. n. 96/2017, e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, comma 5 bis, del decreto medesimo.

Articolo 4

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al compimento del 14° anno;
 - b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso le strutture pubbliche e private del territorio regionale fino ad un massimo di 1 accompagnatore per paziente maggiorenne e di 2 accompagnatori per paziente minore di anni 18, limitatamente al periodo di ricovero nella struttura;
 - c) i soggetti che effettuano cure ospedaliere in regime di day hospital e i soggetti che, a seguito di ricovero ospedaliero, proseguono le cure presso le predette strutture sanitarie oltre ai relativi accompagnatori fino ad un massimo di 1;
 - d) i soggetti con disabilità grave, certificata ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92, con 1 accompagnatore;
 - e) i soggetti che soggiornano a spese dell'Amministrazione Comunale di Cardano al Campo;
 - f) gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, nonché al Corpo nazionale dei vigili del fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
 - g) i "volontari" che offrono il proprio servizio in occasione di calamità;
 - h) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario, anche di natura sociale;
 - i) il personale dipendente con regolare contratto della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa;

- l) studenti iscritti presso atenei aventi sede nella provincia di Varese, il cui soggiorno nella struttura ricettiva sia connesso ad esigenze di studio;
- m) i gruppi scolastici in visita didattica e i relativi docenti accompagnatori, previa attestazione del Dirigente Scolastico;
- n) gli equipaggi delle compagnie aeree che hanno sottoscritto con la struttura alberghiera/ricettiva un contratto di continuità (crew contract) per il pernottamento in occasione dello svolgimento dell'attività lavorativa.
2. L'esenzione di cui ai punti b) e c) è subordinata alla presentazione di apposita certificazione della struttura sanitaria che attesta le generalità del paziente e la durata del ricovero ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie successive. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che il soggiorno è finalizzato all'assistenza sanitaria.
3. L'applicazione delle esenzioni di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h), i), l), m) è subordinata al rilascio al gestore di un'attestazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
4. L'esenzione di cui alla lettera n) è subordinata alla presentazione di copia del contratto di continuità tra compagnia aerea e struttura, nonché di idonea documentazione (crew list, fattura riferita al contratto presentato, o simili) comprovante l'appartenenza all'equipaggio e il nesso del soggiorno con l'attività lavorativa.
5. Le autocertificazioni e le certificazioni sono conservate dal gestore della struttura ricettiva per il periodo di cinque anni.

Articolo 5

Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta di soggiorno è stabilita annualmente con delibera della Giunta Comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera f) del TUEL. Qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio.
2. La misura dell'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia e classificazione delle strutture ricettive in maniera che tenga conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per gli alberghi la misura è definita in rapporto alla loro classificazione a stelle.
3. Per la determinazione dell'imposta si applicano le tariffe deliberate dalla Giunta comunale, sentite le associazioni locali più rappresentative delle strutture ricettive, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge.
4. Il Comune di Cardano al Campo comunica preventivamente, con tutti gli strumenti idonei, alle strutture ricettive le aliquote dell'imposta ed eventuali variazioni o decorrenze.
5. L'imposta è dovuta per un massimo di 10 giorni consecutivi di permanenza presso la medesima struttura ricettiva.

Articolo 6

Obblighi tributari e gestionali

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Cardano al Campo sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo secondo le modalità approvate con decreto ministeriale.

2. I soggetti indicati nell'art. 3, comma 2, sono inoltre tenuti a:

a) informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione del materiale informativo istituzionale fornito dal Comune in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura medesima;

b) riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza con apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente e conservandone copia;

c) presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'art. 3, delle apposite dichiarazioni nel caso di esenzione dall'imposta di soggiorno;

d) segnalare all'Amministrazione, nei termini previsti per il versamento dell'imposta, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta.

3. I soggetti indicati nell'art. 3, comma 2, hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune che può richiederne periodicamente la trasmissione digitale massiva.

Articolo 7

Obblighi di comunicazione

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Cardano al Campo devono comunicare all'ufficio tributi del Comune, anche per tramite di eventuale software messo a disposizione, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre solare di riferimento il numero totale di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre solare precedente distinguendoli tra quelli soggetti ad imposta e quelli esenti ai sensi del presente Regolamento, l'ammontare dell'imposta dovuta e incassata e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa. I gestori delle strutture ricettive sono altresì obbligati a segnalare le generalità dei contribuenti evasori; tale adempimento può avvenire anche senza il consenso espresso dell'interessato, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Articolo 8

Versamenti

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, al termine del soggiorno corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza per il successivo versamento al Comune di Cardano al Campo con le modalità di cui al successivo comma.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre solare di riferimento, in coincidenza con la comunicazione di cui all'articolo 7, esclusivamente mediante il sistema PagoPA.

Articolo 9

Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo della puntuale applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle comunicazioni trimestrali e della dichiarazione di cui al precedente art. 6.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla vigente normativa per il recupero dell'evasione e dell'elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata e i versamenti effettuati al Comune. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:
 - a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive "questionari" relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'obbligo di restituirli compilati e firmati.
3. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. L'attività di accertamento sarà svolta dall'ufficio competente. Non si procederà all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative ed interessi, non superi l'importo di Euro 12,00 con riferimento ad ogni periodo di imposta.

Articolo 10

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, come da ultimo modificati dal D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, espressamente richiamata dall'art. 13-ter, comma 1, lett. b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella L. 17 luglio 2020, n. 77.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione prevista dall'art. 6, comma 1, da presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi del presupposto impositivo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari al 100% dell'importo dovuto.

5. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7 bis dei D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. Per la violazione dell'obbligo di conservazione delle quietanze e delle dichiarazioni dell'ospite per l'esenzione, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis dei D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 11

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione con le modalità previste per la riscossione coattiva delle entrate degli enti locali.

Articolo 12

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta

stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata previa richiesta motivata e documentata da presentare al Comune almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento; nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemila la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione del responsabile dell'ufficio tributi del Comune.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro dodici.

Articolo 13

Pubblicazione

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 il presente regolamento è comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data della sua esecutività.
2. Il presente regolamento sarà pubblicato ai sensi di legge.

Articolo 14

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Corti di giustizia tributaria ai sensi del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546.

Articolo 15

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione da parte del MEF sul portale del Dipartimento delle Finanze.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge vigenti e quelle che saranno emesse in ordine all'imposta in questione e ai tributi in generale, nonché il Regolamento generale delle entrate dell'Ente.